



# **COMUNE di OSSANA**

(Provincia di Trento)

## **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n° 49 di data 30.12.2024

## Indice

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI ..... 5**

#### *CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI* ..... 5

*Articolo 1. - Oggetto del regolamento* ..... 5

*Articolo 2. - Competenze* ..... 5

*Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità* ..... 5

*Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento* ..... 6

*Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti* ..... 6

*Articolo 6. - Gestione documentale e atti a disposizione del pubblico* ..... 7

*Articolo 7. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche* ..... 7

#### *CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI* ..... 8

*Articolo 8. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti* ..... 8

#### *CAPO III – FERETRI* ..... 8

*Articolo 9. - Deposizione della salma nel cofano funebre* ..... 8

*Articolo 10. - Verifica e chiusura feretri* ..... 9

*Articolo 11. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti* ..... 9

*Articolo 12. - Piastrina di riconoscimento* ..... 10

#### *CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI* ..... 10

*Articolo 13. - Definizione del trasporto funebre* ..... 10

*Articolo 14. – Modalità dei trasporti* ..... 10

*Articolo 15. – Carri funebri e autorimesse* ..... 10

*Articolo 16. - Cortei e cerimonie funebri* ..... 11

*Articolo 17. – Trasporti extra comunali* ..... 11

*Articolo 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività* ..... 11

### **TITOLO II - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE..... 13**

#### *CAPO I - CIMITERI* ..... 13

*Articolo 19. – Elenco cimiteri* ..... 13

*Articolo 20. – Cimitero comunale e vigilanza* ..... 13

*Articolo 21. – Ammissione nel cimitero comunale* ..... 14

*Articolo 22. - Estensione a terzi di diritto d'uso di una sepoltura già assegnata, per inumazione resto o urna cineraria* ..... 14

*Articolo 23. - Disposizioni particolari* ..... 14

#### *CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE* ..... 14

*Articolo 24. - Disposizioni generali* ..... 14

*Articolo 25. - Piano regolatore cimiteriale* ..... 15

<i>CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE</i>	15
<i>Articolo 26. - Inumazione</i>	15
<i>Articolo 27. - Cippo</i>	15
<i>Articolo 28. - Tumulazione</i>	16
<i>Articolo 29. - Deposito provvisorio</i>	16
<i>CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</i>	16
<i>Articolo 30. - Esumazioni ordinarie</i>	16
<i>Articolo 31. - Esumazione straordinaria</i>	17
<i>Articolo 32. - Estumulazioni</i>	18
<i>Articolo 33. - Ossario - cinerario comune</i>	18
<i>Articolo 34. - Oggetti da recuperare</i>	18
<i>Articolo 35. - Disponibilità dei materiali</i>	19
<i>CAPO V – CREMAZIONE</i>	19
<i>Articolo 36. - Autorizzazione alla cremazione</i>	19
<i>Articolo 37. - Urne cinerarie</i>	20
<i>Articolo 38. – Destinazione delle ceneri</i>	20
<i>Articolo 39. - Affidamento familiare delle ceneri</i>	20
<i>Articolo 40. - Dispersione delle ceneri</i>	21
<i>Articolo 41. – Cremazione, esiti da esumazione</i>	21
<i>CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI</i>	21
<i>Articolo 42. – Orari</i>	21
<i>Articolo 43. – Disciplina dell'ingresso</i>	22
<i>Articolo 44. – Divieti speciali</i>	22
<i>Articolo 45. – Riti funebri</i>	22
<i>Articolo 46. – Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe</i>	23
<i>Articolo 48. – Materiali ornamentali</i>	23
<b>TITOLO III - CONCESSIONI</b>	<b>24</b>
<i>CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE</i>	24
<i>Articolo 49. – Concessione cimiteriale</i>	24
<i>Articolo 50. - Concessioni private</i>	24
<i>Articolo 51. – Durata e rinnovo delle concessioni</i>	25
<i>Articolo 52. - Individuazione della localizzazione delle concessioni</i>	26
<i>Articolo 53. - Modalità di assegnazione degli spazi in concessione</i>	27
<i>Articolo 54. - Titolarità della concessione</i>	27
<i>Articolo 55. - Oggetti di decoro</i>	28
<i>Articolo 56. - Manutenzione opere</i>	28
<i>CAPO II- REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</i>	28
<i>Articolo 57. - Revoca</i>	28
<i>Articolo 58. - Decadenza</i>	28

<i>Articolo 59. - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza</i> .....	29
<i>Articolo 60. – Estinzione e rinuncia</i> .....	29
<b>CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> .....	<b>29</b>
<i>Articolo 61. – Cellette cimiteriali assegnate alla data di entrata in vigore del Regolamento</i> .....	29
<i>Articolo 62. - Concessioni cimiteriali per la sepoltura nella terra</i> .....	30
<b>TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI</b> .....	<b>31</b>
<b>CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI</b> .....	<b>31</b>
<i>Articolo 63. - Accesso al cimitero</i> .....	31
<i>Articolo 64. - Modalità di esecuzione dei lavori</i> .....	31
<i>Articolo 65. - Vigilanza</i> .....	31
<i>Articolo 66. - Obblighi e divieti per il personale del cimitero</i> .....	32
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</b> .....	<b>32</b>
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE</b> .....	<b>32</b>
<i>Articolo 67. - Registro delle operazioni cimiteriali</i> .....	32
<i>Articolo 68. - Registro dei defunti e delle concessioni</i> .....	32
<b>CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	<b>33</b>
<i>Articolo 69. - Cautele</i> .....	33
<i>Articolo 70. – Competenze gestionali di natura tecnico amministrativa</i> .....	33
<i>Articolo 71.- Sanzioni</i> .....	33
<i>Articolo 72.- Efficacia delle disposizioni del regolamento</i> .....	33
<i>Articolo 73. – Norme di rinvio</i> .....	33
<b>APPENDICE I: EDILIZIA CIMITERIALE</b> .....	<b>34</b>
<i>Articolo 1. - Dimensioni</i> .....	34
<i>Articolo 2. - Tipologie di marmi</i> .....	34
<i>Articolo 3. – Lastre delle cellette ossario-cinerarie</i> .....	34
<i>Articolo 4. - Fiori e lumi</i> .....	34
<i>Articolo 5. - Interspazi tra monumenti funerari</i> .....	34
<i>Articolo 6. - Tempi di collocazione di segni funebri in campo comune</i> .....	35
<i>Articolo 7. – Manufatti preesistenti</i> .....	35
<i>ALLEGATO N. 1: PARTICOLARE LAPIDE</i> .....	36
<i>ALLEGATO N. 2: PARTICOLARE LAPIDE CON CROCE IN FERRO</i> .....	37
<i>ALLEGATO N. 3: PARTICOLARE CELLETTE OSSARIO / CINERARIE</i> .....	38
<b>APPENDICE II: TABELLA DELLE TARIFFE</b> .....	<b>40</b>
<i>Tabella “A”: Tariffe dei servizi</i> .....	40
<i>Tabella “B”: Tariffe delle concessioni</i> .....	41
<b>APPENDICE III: PLANIMETRIA</b> .....	<b>42</b>

# TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

## ***CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI***

### ***Articolo 1. - Oggetto del regolamento***

1. In osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, il presente regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

### ***Articolo 2. - Competenze***

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte del comune avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

### ***Articolo 3. - Gestione dei servizi e responsabilità***

1. Il comune garantisce la gestione dei servizi di gestione del cimitero, operazioni cimiteriali, camera mortuaria in forma diretta o tramite appalto.
2. Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
3. Ove il Comune non gestisca in economia il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano al soggetto gestore.
4. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
5. Nei rapporti con il Comune od il soggetto gestore da parte di terzi si fa rinvio all'articolo 69 del regolamento.

#### ***Articolo 4. - Servizi gratuiti ed a pagamento***

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) il servizio di osservazione delle salme, laddove svolto presso il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti (1);
  - b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - c) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - d) la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 5.
  - e) il recupero e relativo trasporto delle salme di persone perite nell'incidente, a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con onere a carico dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento;
  - f) la cura e la manutenzione generale del cimitero;
  - g) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione;
  - h) il costo di tumulazione temporanea delle salme limitata al periodo invernale.
3. Sono a pagamento i seguenti servizi a domanda individuale:
  - a) l'inumazione in campo comune;
  - b) l'inumazione di urne cinerarie e cassette ossario in tombe esistenti;
  - c) la tumulazione di urne cinerarie e cassette ossario nelle apposite nicchie cimiteriali;
  - d) l'estumulazione di urne cinerarie e cassette ossario da nicchie cimiteriali su richiesta dei privati;
  - e) l'esumazione da campo comune su richiesta dei privati;
  - f) l'utilizzo della camera mortuaria presso il cimitero per ospitare i defunti.
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, eventualmente aggiornate dalla Giunta comunale sulla base dei costi effettivi.
5. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di convenzioni con i comuni interessati.

(1) art. 12 DPR 10 settembre 1990, n. 285.

#### ***Articolo 5. – Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti***

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. In caso di mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano

domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.

3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto. Ove il culto di appartenenza non fosse individuabile neppure in via induttiva viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.

#### ***Articolo 6. - Gestione documentale e atti a disposizione del pubblico***

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali è tenuto il registro su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre consultabili presso l'ufficio comunale competenti:
  - a) copia del presente regolamento;
  - b) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

#### ***Articolo 7. – Lutto cittadino ed esequie pubbliche***

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade del comune e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.
4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, ad eccezione del feretro, sono a carico del comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone cittadine e non cittadine ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.

7. Per il decesso dei consiglieri e assessori in carica e di coloro che abbiano rivestito la carica di Sindaco, è disposto il servizio d'onore di un plotone di vigili urbani in alta uniforme (in assenza di un corpo di polizia municipale può essere prevista altra forma di servizio d'onore tramite vigili del fuoco volontari o altri soggetti).
8. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

## ***CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI***

### ***Articolo 8. - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti***

1. Il comune provvede, al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. Il deposito di osservazione, l'obitorio e la camera mortuaria hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12, 13 e 64 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona perita nell'incidente o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.
4. La sorveglianza delle salme può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione oppure con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali e le di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi sono tenute in osservazione secondo le prescrizioni dell'Azienda sanitaria locale.
6. L'utilizzo del locale adibito a camera mortuaria è autorizzato dal comune ed è di norma a pagamento determinato con tariffa, salvo casi e situazioni eccezionali autorizzati dal Sindaco.
7. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.. E' consentita, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.

## ***CAPO III - FERETRI***

### ***Articolo 9. - Deposizione della salma nel cofano funebre***

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in cofano avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 11. La vestizione della salma e il suo collocamento nel feretro è effettuata a cura dei familiari o loro mandatari, o anche, se la salma si trovi in ospedale,

casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, deposito di osservazione od altro luogo istituzionalmente preposto all'accoglimento dei cadaveri, a cura del personale del soggetto titolare della struttura.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. In merito al trasporto di dette salme dovranno essere applicate le norme dell'art. 18.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

#### ***Articolo 10. - Verifica e chiusura feretri***

1. La chiusura del feretro è fatta decorso il periodo di osservazione e prima che la salma sia trasportata, fatta salva l'ipotesi disciplinata all'art. 17 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, a cura del personale incaricato del trasporto funebre.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro ed il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune ed una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

#### ***Articolo 11. – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti***

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalle normative.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravii, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.

5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. E' consigliata l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

#### ***Articolo 12. - Piastrina di riconoscimento***

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

#### ***CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI***

#### ***Articolo 13. - Definizione del trasporto funebre***

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
  - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
  - b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
  - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

#### ***Articolo 14. – Modalità dei trasporti***

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

#### ***Articolo 15. – Carri funebri e autorimesse***

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori

privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Azienda sanitaria locale.

4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

#### ***Articolo 16. - Cortei e cerimonie funebri***

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel comune si eseguono preferibilmente durante l'orario d'ufficio con esclusione della domenica e delle festività salvo che queste non siano contigue. I trasporti fuori comune possono essere eseguiti compatibilmente con le esigenze di servizio, anche fuori orario.
4. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.

#### ***Articolo 17. – Trasporti extra comunali***

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera ed al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
  - a) il permesso di seppellimento;
  - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva – diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

#### ***Articolo 18 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività***

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le

disinfezioni, di volta in volta o in via generale.

2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini dei commi precedenti, salvo che il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

## TITOLO II - CIMITERO E PRATICHE FUNERARIE

### CAPO I - CIMITERI

#### *Articolo 19. – Elenco cimiteri*

1. Il comune provvede al servizio del seppellimento nel suo unico cimitero di Ossana. Il cimitero di Ossana è composto da:
  - a) fosse individuali a rotazione;
  - b) loculi per la tumulazione temporanea delle salme, limitata al periodo invernale;
  - c) cellette da dare in concessione per la tumulazione dei resti mortali e/o di urne cinerarie;
  - d) ossario-cinerario comune;
  - e) camera mortuaria (con funzioni anche di deposito di osservazione e di obitorio ed allestibile a camera ardente);
  - f) deposito/magazzino;
  - g) servizi igienici;
  - h) fontanella acqua potabile.

#### *Articolo 20. – Cimitero comunale e vigilanza*

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del comune.
3. Alla gestione e manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in diretta economia o tramite appalto a favore di terzi.
4. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al comune od al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
7. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 "Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale" e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg..

### ***Articolo 21. – Ammissione nel cimitero comunale***

1. Nel cimitero, salvo non sia richiesta altra destinazione, sono ricevute senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
  - a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la loro ultima residenza anagrafica;
  - c) le salme delle persone morte fuori del Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita (1);
  - d) i cadaveri delle persone che siano state residenti nel Comune per un periodo ininterrotto di almeno 15 anni;
  - e) i cadaveri delle persone che abbiano avuto almeno uno dei genitori o figli nati o residenti nel Comune di Ossana per un periodo di almeno 15 anni
  - f) i nati morti e i prodotti del concepimento (2);
  - g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate;
  - h) esclusivamente nell'ossario comune le ossa delle persone riesumate in altri cimiteri, dopo il periodo di mineralizzazione, che abbiano nel Comune di Ossana residenti il coniuge o i genitori o i figli.

(1) comma 2 dell'art. 75 della L.P. 11.09.1998 N. 10.

(2) art. 7 del D.P.R. N. 285/1990.

### ***Articolo 22. - Estensione a terzi di diritto d'uso di una sepoltura già assegnata, per inumazione resto o urna cineraria***

1. In caso di richiesta di inumazione nella fossa del campo comune già assegnata a un defunto, è possibile inumare, previo pagamento della somma indicata in tariffa, anche cassette ossario o urne cinerarie relative a un familiare del defunto (parente in linea retta di primo grado, coniuge). L'interramento delle urne deve essere effettuato con l'utilizzo di idoneo manufatto in cemento, plexiglass oppure altro materiale atto ad evitare il contatto diretto con la terra e a garantire l'integrità delle urne nel tempo. Il Comune rilascia apposita autorizzazione e provvede alla tenuta di registro. In caso di esumazione del feretro si procederà anche all'esumazione degli altri resti con conferimento dei medesimi, qualora non disposto diversamente dai familiari, nell'ossario e/o cinerario comune. Si rispetta in ogni caso il turno ordinario di rotazione.

### ***Articolo 23. - Disposizioni particolari***

1. Al Sindaco è concessa la facoltà di autorizzare in deroga, previa richiesta, la collocazione di ceneri o resti mortali nonché inumazioni in campo comune, in casi diversi da quelli previsti nel presente regolamento, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.

## ***CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE***

### ***Articolo 24. - Disposizioni generali***

1. Il cimitero ha un campo destinato alle inumazioni ordinarie.
2. Le caratteristiche del suolo per tale campo, la sua ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.

### ***Articolo 25. - Piano regolatore cimiteriale***

1. Con apposito piano regolatore cimiteriale, ai sensi dell'articolo 54 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il comune individua le forme di gestione delle sepolture, le aree di eventuale ampliamento e le necessità di manufatti cimiteriali, loculi e cellette.
2. Il piano regolatore cimiteriale di durata pluriennale viene periodicamente aggiornato per adeguarlo all'andamento della mortalità e della evoluzione normativa.
3. Il piano regolatore cimiteriale individua tramite apposite planimetrie spazi o zone costruite o da costruire destinate a:
  - a. fosse individuali a rotazione;
  - b. loculi per la tumulazione temporanea delle salme, limitata al periodo invernale;
  - c. cellette da dare in concessione per la tumulazione dei resti mortali e/o di urne cinerarie;
  - d. ossario-cinerario comune;
  - e. camera mortuaria (con funzioni anche di deposito di osservazione e di obitorio ed allestibile a camera ardente);
  - f. deposito/magazzino;
  - g. servizi igienici;
  - h. fontanella acqua potabile;
  - i. giardino delle rimembranze (spazio adibito alla dispersione delle ceneri);
  - j. Lapidarium.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria.

### ***CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE***

#### ***Articolo 26. - Inumazione***

1. Le inumazioni sono ordinarie ed effettuate in campo comune a rotazione. Le inumazioni avvengono in successione senza soluzione di continuità. Nella fossa può essere inumato un solo feretro.
2. E' permessa l'inumazione dei resti mortali e delle ceneri in apposite cassetine ed urne in tombe comuni ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento.
3. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 1,50. La distanza tra le fosse, valutata dal comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,30 da ogni lato.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### ***Articolo 27. - Cippo***

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante le generalità del defunto.
2. A richiesta dei privati, decorso il periodo di 6 mesi dalla sepoltura, può essere

autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo o altra opera, di una lapide o croce aventi caratteristiche e dimensioni predeterminate dal presente Regolamento e dagli allegati al medesimo.

3. Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, od il soggetto gestore del cimitero, provvede con le modalità ed i poteri previsti dalla legge, con diritto di rimborso delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

#### ***Articolo 28. - Tumulazione***

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. Le cellette occupate da cassetine ossario o urne cinerarie non devono rimanere aperte ed in vista al pubblico. La chiusura è assicurata mediante elementi in pietra naturale di spessore atta ad assicurare la dovuta resistenza meccanica, sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica

#### ***Articolo 29. - Deposito provvisorio***

1. È consentita la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie nei termini previsti da specifica autorizzazione.
2. Il feretro può essere provvisoriamente disposto in apposito loculo, in piena ed illimitata disponibilità del comune, nei seguenti casi:
  - a) nel periodo invernale qualora non sia possibile l'inumazione a causa di fattori meteorologici condizionanti la gestione delle operazioni cimiteriali;
  - b) per depositi provvisori imposti nell'ambito di indagini giudiziarie.
3. La durata del deposito provvisorio, per le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, è limitata al periodo strettamente necessario al ripristino delle condizioni ordinarie.

### ***CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI***

#### ***Articolo 30. - Esumazioni ordinarie***

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 20 anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio, secondo necessità gestionali, predispone l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria che rimane depositato presso l'ufficio comunale, a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso. In assenza di parenti noti l'avviso viene pubblicato

all'albo pretorio e all'albo fisico del cimitero.

4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge, o in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco con onere a carico del comune. Per la "re-inumazione" o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la collocazione in una sepoltura di altro parente o in celletta assegnata in concessione, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente i familiari del defunto e i loro accompagnatori oppure i loro delegati. Le persone estranee sono allontanate dal personale cimiteriale.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali.

#### ***Articolo 31. - Esumazione straordinaria***

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo ordinario di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva – diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno, salvo impossibilità legata alle condizioni climatiche e del terreno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato 'barriera'.
5. Le esumazioni richieste dai privati sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la legge.

### ***Articolo 32. - Estumulazioni***

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite d'ufficio dall'Amministrazione comunale a causa dell'esaurimento di posti nelle cellette ossario e cinerarie, una volta scaduta la concessione; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco;
  - b) su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente.
5. L'ufficio competente tiene uno scadenario delle concessioni e predispone un elenco delle concessioni in scadenza e il piano delle estumulazioni ordinarie, i quali sono a disposizione del pubblico depositati presso l'ufficio comunale.
6. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, l'intestatario della concessione ove reperibile o in alternativa i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri familiari interessati. Chi intende rinnovare, nei soli casi previsti, deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso. In assenza di parenti noti l'avviso viene pubblicato all'albo pretorio e all'albo fisico del cimitero.

### ***Articolo 33. - Ossario - cinerario comune***

1. L'ossario-cinerario comune consiste in manufatti destinati a raccogliere in maniera anonima e collettiva rispettivamente le ossa e le ceneri, provenienti rispettivamente da esumazioni o da cremazioni, oppure da estumulazioni, non richieste dai familiari.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute possono periodicamente essere avviate alla calcinazione collettiva.

### ***Articolo 34. - Oggetti da recuperare***

1. Qualora nel corso di esumazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al funzionario comunale competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni devono essere consegnati al funzionario

comunale competente che provvede ad informare gli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 1 anno.

4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento o abbellimento del cimitero.
5. Trovano applicazione le disposizioni del codice civile (1), fermo restando che il comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

(1) art. da 927 a 932 e seguenti.

### ***Articolo 35. - Disponibilità dei materiali***

1. Al momento delle esumazioni i materiali e le opere installate sulle sepolture, se non richiesti dai parenti entro 30 giorni dalle operazioni di esumazione, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale del cimitero, ovvero può procedere alla relativa distruzione.
2. Su richiesta degli aventi diritto, il funzionario comunale competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di altra sepoltura, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci e le lapidi che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali collocati sulla sepoltura e non recuperati dagli aventi diritto nei termini indicati nel primo comma, sono liberamente destinati al comune.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## ***CAPO V – CREMAZIONE***

### ***Articolo 36. - Autorizzazione alla cremazione***

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

### ***Articolo 37. - Urne cinerarie***

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

### ***Articolo 38. – Destinazione delle ceneri***

1. A richiesta degli interessati, l'urna potrà essere conservata in apposita celletta data in concessione oppure, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 22, potrà essere interrata in area di inumazione già destinata a sepoltura di una salma, previa autorizzazione degli aventi diritto ad essa; il materiale dell'urna stessa deve garantirne l'integrità nel tempo.
2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate, le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal comune.

### ***Articolo 39. - Affidamento familiare delle ceneri***

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e il luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni. L'affidatario dovrà comunicare preventivamente al Comune la modifica del luogo di conservazione dell'urna.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio. Per questo l'affidatario deve rendere, anche contestualmente all'istanza, dichiarazione in cui presta, in via preventiva e incondizionata, consenso all'accesso al luogo di conservazione dell'urna cineraria da parte del personale e organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al comune: per essere conservate nel cimitero secondo le modalità di cui al comma 1 dell'art. 38, compatibilmente con le condizioni e i limiti

temporali disposti dall'art. 51 comma 2 lettera e); oppure per essere disperse nel cinerario comune se entro sei mesi dalla rinuncia nessuno degli aventi titolo richieda la consegna dell'urna per un nuovo affidamento; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.

6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso del comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

#### ***Articolo 40. - Dispersione delle ceneri***

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta. L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal comune dove è prevista la dispersione.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto o da persona da essi delegata. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
  - a. dal coniuge;
  - b. da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
  - c. dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o in apposite aree a ciò destinate (giardino delle rimembranze), e in natura secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali provvede alla verbalizzazione l'incaricato del Servizio.

#### ***Articolo 41. – Cremazione, esiti da esumazione***

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o, in mancanza, i parenti più prossimi, possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco, come già precisato dall'art. 30 comma 6.
2. Per la cremazione degli esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del D.P.R. 285/90.

### ***CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI***

#### ***Articolo 42. – Orari***

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### ***Articolo 43. – Disciplina dell'ingresso***

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap; il Responsabile del Servizio può autorizzare l'accesso con veicoli privati indicando l'orario e il percorso.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a coloro che sono accompagnati da animali ad eccezione dei cani guida;
  - b) alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
3. L'accesso al cimitero per eseguire lavori cimiteriali deve essere preventivamente autorizzato dall'ufficio tecnico, come previsto dall'articolo 63 del regolamento.

#### ***Articolo 44. – Divieti speciali***

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
  - a) tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti o prestazioni pubblicitarie);
  - b) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
  - c) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - d) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - e) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, del gestore del cimitero e l'assenso dei familiari interessati;
  - f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - g) svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - h) installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - i) tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità del luogo.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

#### ***Articolo 45. – Riti funebri***

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al gestore del cimitero.

#### ***Articolo 46. – Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe***

1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati in conformità ai criteri generali stabiliti nell'Appendice I: Edilizia Cimiteriale e Allegati.
2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del servizio comunale incaricato e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il progetto della lapide e delle opere in duplice copia che evidenzino il posizionamento e dimensioni di iscrizioni e di altri elementi.
3. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o apposte abusivamente.
5. Sono vietate decorazioni o altri ornamenti facilmente deperibili o che non garantiscono un adeguato decoro.
6. Sulle lapidi possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa con iscrizione "A ricordo di ...".

#### ***Articolo 47. - Fiori e piante ornamentali***

1. Non è consentito il collocamento in terra di piante permanenti e/o sempreverdi indipendentemente dal loro sviluppo vegetativo.
2. Gli ornamenti di fiori e piante non dovranno superare le altezze stabilite nell'Appendice I e non dovranno invadere le tombe, le cellette ossario o spazi attigui; dovranno inoltre essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha depositi.
3. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza e/o il loro sviluppo vegetativo si estenda oltre l'area di sepoltura, così da rendere indecorose le aree cimiteriali, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere e provvede per la loro distruzione.
4. Nel cimitero ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe a cura del comune o del gestore del cimitero.

#### ***Articolo 48. – Materiali ornamentali***

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc., non autorizzati o la cui manutenzione difetti al punto di pregiudicare la ordinata e sicura gestione degli spazi cimiteriali.
2. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicati all'albo pretorio comunale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
3. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 35, in quanto applicabili.

## **TITOLO III - CONCESSIONI**

### ***CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE***

#### ***Articolo 49. – Concessione cimiteriale***

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di spazi privati, intesi come cellette per tumulare cassettoni ossario e urne cinerarie, è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il diritto d'uso della celletta, oggetto della concessione, è riservato all'intestatario della celletta indicato in concessione, inteso come defunto avente diritto ad essere ricevuto nel cimitero ai sensi dell'art. 21. All'interno della medesima celletta può essere richiesto di tumulare in aggiunta all'intestatario un componente della sua famiglia, nei limiti di capienza della celletta. La famiglia dell'intestatario si intende così composta:
  - a) da esso stesso e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
  - b) dal coniuge/unito civilmente;
  - c) da altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e conviventi affettivi.
3. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare lo spazio cimiteriale per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del comune.
4. Il diritto di usare le cellette ossario e cinerarie non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruirne per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal comune.

#### ***Articolo 50. - Concessioni private***

1. Può essere dato in concessione, secondo quanto previsto dall'Appendice I: Edilizia cimiteriale, l'uso di cellette ossario / cellette cinerarie.
2. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta resa legale all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente e gli altri elementi utili a perfezionare l'atto di concessione.
3. La concessione e l'eventuale atto concessorio integrativo di cui al successivo art. 51 comma 2 lettera c) sono regolate da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale con atto avente natura di atto di indirizzo e sono stipulate previa indicazione del luogo e assegnazione del manufatto da parte del Servizio comunale competente.
4. Ogni concessione deve contenere l'indicazione delle clausole e condizioni della medesima che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione,
  - b) la durata;
  - c) la persona concessionaria
  - d) l'intestatario;

- e) l'identità di eventuali altre persone (oltre l'intestatario) cui si riferiscono i resti o le ceneri;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

### **Articolo 51. – Durata e rinnovo delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato.
2. La durata della concessione di cellette ossario/cinerarie è fissata come segue:
  - a) in caso di cremazione immediatamente successiva al decesso: durata 20 anni, con possibilità di richiesta di un unico rinnovo di ulteriori 20 anni dietro il pagamento del canone di concessione stabilito, fatta salva la disponibilità di loculi;
  - b) in caso di esumazione ordinaria, in presenza di resti e/o ceneri (comprese eventuali urne cinerarie interrato, escluse eventuali cassette ossario interrato): durata 20 anni, non rinnovabili, previo pagamento della somma indicata in tariffa;
  - c) nel caso in cui nel loculo già assegnato venga tumulata, previa verifica di capienza, una nuova urna cineraria o cassetta ossario (escluse eventuali cassette ossario interrato), la durata della concessione originaria viene prorogata per il numero di anni occorrente a raggiungere il periodo di 20 anni previsti dalle lettere a) e b), rispettivamente in caso di tumulazione di ceneri e resti di defunti aventi diritto ad essere ricevuti nel cimitero ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento e in caso di tumulazione di ceneri e resti di defunti già sepolti nel cimitero. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un ventesimo della tariffa applicata in quel momento, per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di prolungamento. La proroga è oggetto di atto concessorio integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'art. 50.  
Si precisa che:
    - i. in caso di tumulazione aggiuntiva di nuova *urna cineraria*, alla scadenza della concessione come stabilita dall'atto integrativo, fatta salva la disponibilità di loculi e dietro il pagamento del canone di concessione vigente, è possibile chiedere un unico rinnovo di ulteriori 20 anni, anche in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera b);
    - ii. in caso di tumulazione di nuova *cassetta ossario* in aggiunta ad urna cineraria, alla scadenza della concessione come stabilita dall'atto integrativo, fatta salva la disponibilità di loculi, il rinnovo è possibile solo se non risulta superato il periodo di 40 anni complessivi di cui alla precedente lettera a) e per il solo numero di anni occorrente a raggiungere detto periodo, previo pagamento di una tariffa pari ad un ventesimo della tariffa applicata in quel momento, per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di rinnovo;
    - iii. in caso di tumulazione contemporanea nella medesima celletta di due defunti aventi diritto ad essere ricevuti nel cimitero ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, si stipula un unico atto di concessione con i dati dell'intestatario e del familiare, previo pagamento della tariffa dovuta per la concessione in uso di nicchie cimiteriali;
  - d) nel caso in cui nel loculo già assegnato, previo pagamento della somma indicata in tariffa e rilascio di apposita autorizzazione, venga tumulata in aggiunta all'urna con le ceneri/cassetta ossario dell'intestatario della celletta, anche l'urna cineraria del familiare, come individuato all'art. 49 del presente regolamento, non avente diritto a essere ricevuto nel cimitero ai sensi dell'art. 21, la concessione mantiene la durata originaria;
  - e) nel caso di assegnazione del loculo per resti/ceneri provenienti da altro comune e in caso di rinuncia all'affidamento familiare dell'urna cineraria custodita nel comune di Ossana,

riguardanti defunti aventi diritto ad essere ricevuti nel cimitero ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento: si applicano durata e condizioni stabilite alle precedenti lettere. L'assegnazione non può avvenire decorsi 20 anni dal decesso: in tal caso resti e ceneri potranno essere collocati nell'ossario comune /cinerario comune.

3. La durata della concessione decorre dalla data della sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario. In caso di proroga della concessione ai sensi della lettera c) del precedente comma 2 la durata residua si calcola con decorrenza dalla data della sottoscrizione dell'atto concessorio integrativo. La durata della concessione di rinnovo si calcola dal giorno successivo alla scadenza temporale della precedente concessione, indipendentemente dal momento del pagamento dell'importo dovuto o dalla data di sottoscrizione dell'atto.
4. Fatta salva, quando prevista, la possibilità di rinnovo, alla scadenza della concessione, il comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali/ceneri nell'ossario comune /cinerario comune o disponendo delle ceneri secondo la volontà dei parenti e della normativa vigente in materia. In alternativa, alla scadenza della concessione, previo pagamento della somma indicata in tariffa e rilascio di apposita autorizzazione, l'urna cineraria/cassetta ossario potrà essere tumulata in aggiunta in celletta già assegnata al familiare, come individuato all'art. 49 del presente regolamento, restando inalterato il periodo prestabilito di utilizzo della celletta. In caso di concessione non rinnovabile è facoltà del Comune mantenere il loculo occupato, senza oneri aggiuntivi a carico del concessionario, fino al momento in cui il Comune avrà necessità di utilizzare il loculo. In tal caso, il concessionario verrà avvisato dello svuotamento del loculo, a mezzo comunicazione scritta, con un anticipo minimo di 15 giorni.
5. Alla scadenza della concessione, nei casi e modalità previsti dal comma 2 del presente articolo, il concessionario originario ha facoltà di ottenerne, su domanda e con diritto di prelazione su altre istanze, il rinnovo. Ove il concessionario originario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi del art. 54 del presente regolamento. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.
6. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 5 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario.
7. Della scadenza della concessione è dato avviso secondo le modalità previste dall'articolo 32 del presente regolamento.

#### ***Articolo 52. - Individuazione della localizzazione delle concessioni.***

1. Ogni celletta ossario/cineraria è contraddistinta da un numero progressivo.
2. La numerazione risulta da registri tenuti dall'ufficio che riportano per ogni utilizzo:
  - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
  - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
  - c) gli estremi dell'atto di concessione e la sua scadenza.
3. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.

### ***Articolo 53. - Modalità di assegnazione degli spazi in concessione***

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo in presenza dei resti mortali o dell'urna cineraria.
2. Le cellette ossario / cellette cinerarie disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.
3. Il richiedente non ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione dello spazio in concessione, ma lo stesso viene assegnato secondo disponibilità ed in continuità partendo dalla prima fila verticale a sinistra, dall'alto e poi a scendere, e procedendo per blocchi da sinistra a destra.
4. Non è data facoltà di togliere un'urna/cassetta per spostarla all'interno del cimitero o per porne il contenuto nell'ossario/cinerario comune, prima della scadenza della concessione, salvo rinuncia al loculo.

### ***Articolo 54. - Titolarità della concessione***

1. Si intende per concessionario della celletta ossario-cinerario la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione e al cui nome è stato quindi rilasciato l'atto di concessione.
2. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege (1) con precedenza comunque per il coniuge/per l'unito civilmente. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege (1); se sono più di uno, essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione.
3. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario subentrante sia nell'ordine:
  - a) il coniuge/ l'unito civilmente;
  - b) il figlio più anziano;
  - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
  - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
  - e) il fratello o la sorella più anziano;
  - f) il parente più prossimo più anziano.
4. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della celletta ossario-cinerario.
5. Gli ossari/cinerari possono contenere cassette di zinco e/o urne cinerarie, fino all'esaurimento della capienza e fino al massimo di due unità;
6. Sugli ossari/cinerari possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa con iscrizione "A ricordo di ...".

(1) art. 536 Cc.

### ***Articolo 55. - Oggetti di decoro***

1. Le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari/cinerari dovranno essere conformi per tipologia e qualità a quanto previsto dall'Appendice I: Edilizia cimiteriale e Allegati; le stesse non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
2. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili.

### ***Articolo 56. - Manutenzione opere***

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Servizio comunale competente.
2. Lo spazio dato in concessione deve essere costantemente tenuto in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire.
3. Il comune assicura la manutenzione straordinaria dei manufatti ad opera del personale dell'ufficio competente con esclusione delle lapidi e delle parti decorative costruite o installate dai concessionari.

## ***CAPO II- REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE***

### ***Articolo 57. - Revoca***

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica o planimetrica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente collocazione nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per il trasporto dalla vecchia collocazione alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove reperibile, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e del cimitero, indicando il giorno fissato per la traslazione delle urne contenenti i resti o le ceneri, con l'onere che sia garantito un preavviso di almeno 30 giorni. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.
4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge.

### ***Articolo 58. - Decadenza***

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la celletta ossario-cinerario non sia stata occupata da ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dalla firma della concessione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della celletta ossario-cinerario;

- d) quando la celletta ossario-cinerario risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
  - e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente regolamento.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni.
  3. In caso di irreperibilità, la diffida viene notificata ai sensi di legge e pubblicata all'albo pretorio comunale per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune o il gestore del cimitero non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
  4. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.

#### ***Articolo 59. - Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza***

1. La decadenza ha effetto dalla data del provvedimento con cui viene accertata.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto comporta la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione dei resti mortali, ossa o ceneri, rispettivamente in ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico del Comune.

#### ***Articolo 60. – Estinzione e rinuncia***

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 47, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dalla legge.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle ossa o ceneri, provvede il Comune collocandole nell'ossario comune o nel cinerario comune.
3. La rinuncia alla concessione è ammessa senza diritto al rimborso del canone versato.

### ***CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE***

#### ***Articolo 61. – Cellette cimiteriali assegnate alla data di entrata in vigore del Regolamento***

1. Le cellette ossario già date in concessione all'entrata in vigore del presente regolamento hanno una durata di anni 15 non rinnovabili, scaduti i quali si applica quanto previsto dall'art. 51 c. 4.
2. Le cellette utilizzate per la tumulazione di urne cinerarie sprovviste di titolo concessorio si intendono assegnate per un periodo di 16 anni dalla data del decesso. In caso di doppia tumulazione vale la data del decesso più recente.

3. Nel caso in cui nella celletta a suo tempo data in concessione sia stata tumulata in aggiunta l'urna cineraria di un familiare avente diritto ad essere ricevuto nel cimitero ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, in mancanza di atto concessorio integrativo che stabilisca la nuova scadenza, la durata della concessione originaria si intende prorogata per il numero di anni occorrente a raggiungere il periodo di 16 anni dalla data del decesso del familiare. In caso di familiare non avente diritto ad essere ricevuto nel cimitero ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento, la concessione mantiene la durata originaria
4. Le cellette contenenti urne cinerarie per le quali sia scaduto, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il primo periodo di utilizzo (come individuato in concessione oppure ai sensi dei commi 2 e 3), verranno date in concessione, su richiesta degli aventi diritto, per un periodo di 20 anni, non rinnovabili, applicando la tariffa vigente. I 20 anni si calcolano dalla scadenza del primo periodo di utilizzo. In caso di mancato rinnovo è facoltà del Comune mantenere la celletta occupata, senza oneri aggiuntivi a carico delle famiglie dei defunti, fino al momento in cui il Comune avrà necessità di utilizzare lo spazio. In tal caso, il concessionario/parente del defunto verrà avvisato dello svuotamento del loculo, a mezzo comunicazione scritta, con un anticipo minimo di 15 giorni.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche quando la scadenza sia successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
6. Con riferimento alle cellette contenenti urne cinerarie di cui al comma 4 la richiesta di stipulare una nuova concessione dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, decorsi i quali non sarà più possibile ottenere il rinnovo. Questa disposizione verrà comunicata al concessionario/ familiare in forma scritta, nel caso in cui sia reperibile, e pubblicata all'albo pretorio e cimiteriale per garantire la massima pubblicità

#### ***Articolo 62. - Concessioni cimiteriali per la sepoltura nella terra***

1. Si prende atto che dal 1990 nel Comune di Ossana è esclusa la possibilità di ottenere in concessione spazi tombali per la sepoltura nella terra. (1) Tale principio è confermato dal presente regolamento.
2. Le concessioni cimiteriali per sepoltura nella terra in essere, riconosciute tali per l'esistenza di regolare atto di concessione dell'area, rimangono efficaci fino alla scadenza. Il diritto d'uso della sepoltura è comunque limitato dal divieto di ulteriori inumazioni nella sepoltura stessa.
3. Alle concessioni cimiteriali per sepoltura nella terra in essere, riconosciute tali per l'esistenza di regolare atto di concessione dell'area, si applicano per quanto compatibili le disposizioni in materia di revoca, decadenza, rinuncia ed estinzione delle concessioni, di cui agli articoli 57, 58, 59 e 60 del presente regolamento, intendendo che quanto in essi previsto per le cellette ossario-cinerarie sia valido anche per le sepolture in terra di cui al presente articolo.

(1) cfr. Deliberazione del Consiglio Comunale di Ossana n. 94/1990

## **TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### ***CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI***

#### ***Articolo 63. - Accesso al cimitero***

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
3. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività commerciali o comunque censurabili.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati due giorni prima della suddetta ricorrenza.
7. Durante le celebrazioni funebri è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi.

#### ***Articolo 64. - Modalità di esecuzione dei lavori***

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale comunale ovvero devono essere smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.
3. Il materiale derivante dalla demolizione delle opere esistenti dovrà essere smaltito ad esclusivo onere dalla ditta/utenza privata.

#### ***Articolo 65. - Vigilanza***

1. Il funzionario comunale competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il funzionario comunale incaricato, accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

### ***Articolo 66. - Obblighi e divieti per il personale del cimitero***

1. Il personale operante nel cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero, segnalando al responsabile dei servizi di gestione cimiteriale le violazioni accertate.
2. Il personale, anche di ditte esterne, addetto al cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione ;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### ***CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE***

#### ***Articolo 67. - Registro delle operazioni cimiteriali***

1. Il funzionario incaricato è tenuto a redigere secondo le istruzioni di legge (1), il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento del registro delle sepolture.

(1) art. 52 e 53 D.P.R. n. 285/90

#### ***Articolo 68. - Registro dei defunti e delle concessioni***

1. Presso gli uffici del funzionario incaricato è tenuto, anche con mezzi informatici un registro, ove annota i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
2. Dovranno essere riportati:
  - a) le generalità del defunto;
  - b) tipologia della sepoltura

- c) annata decesso.
3. Il servizio comunale competente predispose annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Articolo 69. - Cautele***

1. Chi domanda un servizio qualsiasi di cui agli articoli 4 e 5 del presente regolamento od una concessione (cellette ossario/cinerarie) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune.
2. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definitività della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
3. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

### ***Articolo 70. – Competenze gestionali di natura tecnico amministrativa***

1. Spetta ai funzionari responsabili l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso, del piano regolatore cimiteriale, della concessione tipo ed eventuale relativo atto integrativo tipo approvati dalla giunta comunale.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano ai responsabili di cui al comma 1, su deliberazione della giunta comunale che definisca gli indirizzi se ed in quanto necessaria, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale.

### ***Articolo 71.- Sanzioni***

1. Per le infrazioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge in vigore.

### ***Articolo 72. - Efficacia delle disposizioni del regolamento***

1. Il presente Regolamento si applica a far data dal 01.01.2025 e abroga tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti del comune di Ossana.

### ***Articolo 73. – Norme di rinvio***

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e di igiene e sanità.

## **APPENDICE I: EDILIZIA CIMITERIALE**

### **Articolo 1. - Dimensioni**

#### **1. Copritomba, lapidi e croci in campo comune**

Nel campo comune, fatto salvo il criterio dell'allineamento dei copritomba, per croci e lapidi si seguono le misure e gli schemi di cui agli allegati alla presente Appendice I.

Le dimensioni di copritomba e/o lapidi del cimitero sono le seguenti: lunghezza mt. 1.60, larghezza mt 0.60, altezza massima di mt. 1,00 complessivi: (lapide mt. 0,90 + zoccolo mt. 0,10).

I copritomba possono coprire una superficie massima del 60% dello spazio previsto a terra mentre la restante superficie deve essere sistemata a verde o con ghiaio bianco.

I copritomba e le lapidi devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro.

È consentita l'applicazione di fotoceramica con l'effigie dei defunti e le iscrizioni rituali.

L'eventuale indicazione del fornitore del copritomba/lapide deve essere di dimensioni molto contenute.

I particolari riferiti al presente articolo sono riportati negli Allegati n. 1 e 2.

#### **2. Cellette ossario-cinerarie**

L'urna cineraria standard prevede le seguenti misure: h. cm 27,20, diametro cm 18,05.

Nelle cellette ossario-cinerarie (30x30x78) possono essere inserite una cassetta ossario in zinco oppure una cassetta ossario in zinco e un'urna cineraria standard oppure due urne cinerarie standard, fino ad esaurimento capienza.

### **Articolo 2. - Tipologie di marmi**

1. È concesso collocare nel cimitero pietre e marmi con caratteristiche di durabilità riconosciuta e come indicato negli Allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

### **Articolo 3. – Lastre delle cellette ossario-cinerarie**

1. Le lastre a chiusura dei loculi ossari/cinerari sono fornite a cura e spese del Comune.
2. La nicchia viene concessa completa di lapide in granito e borchie in metallo sugli angoli. La scritta della persona defunta, il portafoto, il portacero ed i portafiori sono a carico del concessionario e devono essere conformi a quanto indicato nel particolare dell'Allegato n. 3. Altre iscrizioni relative a defunti non presenti nel loculo, dovranno essere precedute dalla scritta "a ricordo".

### **Articolo 4. - Fiori e lumi**

1. Nei monumenti funerari in genere è permessa la collocazione di fiori e arbusti di limitata dimensione purché essi si mantengano negli spazi dati in uso e non impediscano o rendano disagiata il passaggio.
2. Sulle sepolture in campo comune è permessa la coltivazione dei fiori o di arbusti ad essenza nana all'interno della cordonatura.

### **Articolo 5. - Interspazi tra monumenti funerari**

1. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi esistenti tra le sepolture.

### ***Articolo 6. - Tempi di collocazione di segni funebri in campo comune***

1. La posa in opera del copritomba e/o della lapide in campo comune non dovrà avvenire prima del sesto mese dal giorno dell'inumazione. Essa è a carico dei familiari interessati, che potranno provvedere per il tramite di imprese a ciò autorizzate.
2. L'esatta posizione del collocamento verrà indicata da personale competente del gestore del cimitero.
3. Sulla fossa, nei primi sei mesi dopo il decesso, qualora non sia già previsto a carico del gestore del cimitero, è permesso collocare la sola numerazione identificativa, nome e cognome, data di nascita e morte, anche su targa o elemento provvisorio di ridotte dimensioni.
4. Per le cellette ossario-cinerarie il posizionamento della lastra di chiusura completa di scritte e accessori (foto, portacero, portafiori) dovrà avvenire entro 90 giorni dalla tumulazione.

### ***Articolo 7. – Manufatti preesistenti***

1. I manufatti preesistenti, seppur realizzati con misure, distanze, materiali e modalità diversi, verranno conservati fino a dismissione o rifacimento della sepoltura, fermo restando che devono comunque mantenere decoro generale e che i dati indispensabili rimangano leggibili.

Allegati:

Allegato n. 1 PARTICOLARE LAPIDE;

Allegato n. 2 PARTICOLARE LAPIDE CON CROCE IN FERRO;


Allegato n. 3 PARTICOLARE CELLETTE OSSARIO / CINERARIE.

# ALLEGATO N. 1: PARTICOLARE LAPIDE


## PARTICOLARE LAPIDE

Scala a vista


**Pianta**



**Fronte**



**Vista isometrica**



### MATERIALI:

Pietre e marmi con caratteristiche di durabilità riconosciuta (art.2 Appendice I).

### LAVORAZIONI DEI MATERIALI:


bocciardato, semilucido, grezzo, fiammato.

## ALLEGATO N. 2: PARTICOLARE LAPIDE CON CROCE IN FERRO


### PARTICOLARE LAPIDE CON CROCE IN FERRO

Scala a vista


**Pianta**



**Fronte**



**Vista isometrica**



#### MATERIALI:

Pietre e marmi con caratteristiche di durabilità riconosciuta (art.2 Appendice I).

#### LAVORAZIONI DEI MATERIALI:


bocciardato, semilucido, grezzo, fiammato.

### ALLEGATO N. 3: PARTICOLARE CELLETTE OSSARIO / CINERARIE


#### PARTICOLARE CELLETTE OSSARIO/CINERARIE

Scala a vista



Opzione 1.A:



Opzione 1.B:




Opzione 1.C:




Con le seguenti caratteristiche:

- Epigrafe in bronzo, carattere ROMANO di cm 2,5;
- Fotografia in porcellana da cm 8x10;
- "PAX" con carattere ROMANO di cm 5;
- Portafiori e porta cero/luce delle dimensioni massime come di seguito riportato:
- La scritta "PAX" può essere sostituita con la scritta: "A RICORDO ..." con carattere ROMANO di cm 2,5;

Porta cero




Porta fiori




**Celletta doppia**

Opzione 2.A:




Opzione 2.B:




Con le seguenti caratteristiche:

- Epigrafe in bronzo, caratterre ROMANO di cm 2,5;
- Fotografia in porcellana da cm 8x10;
- Porta fiori e porta cero/luce delle dimensioni massime come di seguito riportato:

Porta cero



Porta fiori



**APPENDICE II: TABELLA DELLE TARIFFE**

**Tabella "A": Tariffe dei servizi**

	<i>VOCE</i>	<i>Tariffa</i>
1.	Inumazione in campo comune comprendente formazione fossa.	<i>Euro 400,00</i>
2.	Inumazione di urna cineraria o di cassetta ossario in tombe esistenti.	<i>Euro 160,00</i>
3.	Ossario comune.	<i>gratuito</i>
4.	Cinerario comune.	<i>gratuito</i>
5.	Esumazione ordinaria da campo comune a scadenza del periodo.	<i>gratuito</i>
6.	Esumazione da campo comune su richiesta dei privati.	<i>Euro 490,00</i>
8.	Estumulazione di urne cinerarie e cassette ossario da nicchie cimiteriali su richiesta dei privati	<i>Euro 150,00</i>
9.	Utilizzo camera mortuaria presso il cimitero per ospitare defunti.	<i>Euro 20,00 /giorno</i>

Le tariffe dei servizi potranno essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale in base ai preventivi di spesa comunicati dalla ditta incaricata per i lavori da effettuarsi nel cimitero, precisando che restano gratuiti i servizi di cui ai punti 3), 4) e 5) salvo nuova decisione del Consiglio Comunale.

**Tabella "B": Tariffe delle concessioni**

	<i>VOCE</i>	<i>Tariffa</i>
1.	Per la concessione in uso di nicchie cimiteriali per urne cinerarie e cassette ossario per anni 20, compresa la lapide come da Appendice I (prima tumulazione; rinnovo; proroga); <i>Relativamente alla proroga la tariffa andrà proporzionata sulla base di quanto disposto dall'art. 51 c.2 lett. c)</i>	<i>Euro 230,00</i>
2.	Tumulazione in aggiunta di urne cinerarie e cassette ossario nelle nicchie cimiteriali senza proroga della concessione in essere	<i>Euro 100,00</i>

***APPENDICE III: PLANIMETRIA***

